

ALLEGATO B)

ff

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E L'ASSOCIAZIONE M&TE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TUTOR". Azioni di contrasto al disagio minorile in orario extrascolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Sesto Fiorentino ANNO SCOLASTICO 2016-2017

L'anno 2016 addì _____ del mese di in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561
fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517 820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, nato a Firenze il 16.07.1964, domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561
e

l'Associazione di promozione sociale "M&TE Onlus" che in seguito sarà chiamata associazione, codice fiscale 94197120481 con sede legale in Sesto Fiorentino Via F.lli Bandiera, 6 c/o Centro per le famiglie "Il Melograno", iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 e della L.R. n. 42/2002, della Regione Toscana, articolazione provinciale di Firenze al numero 22929 del 25/06/2013, rappresentata dalla signora Piga Antonella, nata a Firenze il 27/10/1988 e c.f. PGINNL88R67D612Y in qualità di legale rappresentante dell'associazione,

Premesso

- a) che la Legge 7/12/2000 n. 383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" e la Legge Regione Toscana 9/12/2002 n. 42 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" riconoscono e promuovono il ruolo dell'associazionismo e che la Regione Toscana e gli enti locali agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio-assistenziale;
- b) che l'attività proposta dall'Associazione è ricompresa nel Piano delle Performance – Programmi e obiettivi operativi relativi all'anno 2016 previsto dalla normativa regionale L.R.41/2005 e 45/2014 ed approvato con deliberazione di Assemblea SdS n. 12 del 6/05/2016 nell'Intervento n. 4 "Interventi e servizi per la popolazione disabile" al Punto 11 Progetto "Tutor";
- c) con Provvedimento del Direttore n. 152 del 23/09/2016 è stato approvato l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse inerenti la realizzazione di progetti di azioni di contrasto al disagio minorile in orario extrascolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Sesto Fiorentino – Anno scolastico 2016/2017;
- d) che con Provvedimento del Direttore n. 165 del 10/10/2016 è stata nominata la Commissione Esaminatrice per la valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti la realizzazione di progetti diversi in ambito scolastico ed extrascolastico rivolti a minori in condizione di disagio e/o disabili del Comune di Sesto Fiorentino;
- e) che entro i termini previsti dall'avviso pubblico è stato presentato un unico progetto;
- f) che tale progetto "TUTOR - Azioni di contrasto al disagio minorile in orario extrascolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Sesto Fiorentino" risulta essere stato presentato in data 30/09/2016 con prot. N. 6756 dall'Associazione M&TE, conservato agli atti, che qui si intende integralmente richiamato;

- g) che la Commissione Esaminatrice di cui al Provvedimento n. 165/2016 ha espresso, in data 10/10/2016, valutazione positiva in ordine al progetto di cui sopra;
- h) che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo statuto della associazione;
- i) che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ ai servizi realizzati dalla SdS a favore di minori in condizione di disagio sociale;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'Associazione M&TE si impegna a svolgere interventi di contrasto al disagio minorile in orario extrascolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Sesto Fiorentino segnalati dall'Istituto scolastico di frequenza dell'alunno o dal Servizio Sociale Professionale secondo le modalità indicate nel Progetto allegato sotto la lettera A);

ART. 3 – IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna nello svolgimento del servizio ad impiegare di N° 13 operatori ovvero:

- n. 8 Educatori;
- n. 4 Volontari;
- n. 1 Coordinatore;

- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS;
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento;
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo per tutta la durata del progetto;
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che i volontari eventualmente impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse.

L'Associazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Associazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

Art. 4 – RESPONSABILI DEL PROGETTO

I responsabili della gestione del progetto sono individuati, rispettivamente, per la Società della Salute nella persona della D.ssa Cristina Bandini responsabile del Servizio Sociale Professionale della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, D.ssa Federica Frascino responsabile dell'Area Minori del Servizio Sociale Professionale della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest e per l'Associazione M&TE nella persona della Dr.ssa Antonella Piga.

Al responsabile del progetto per la SdS spetta di:

- valutare se predisporre un programma operativo per la realizzazione del Progetto medesimo;
- vigilare sullo svolgimento delle attività;
- verificare i risultati delle attività svolte attraverso gli indicatori e con le modalità specificamente indicate nel Progetto

Sulla base delle verifiche dei risultati delle attività la Responsabile del Progetto per la SdS, D.ssa Cristina Bandini e D.ssa Federica Frascino predisporranno una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS

ART. 5 - SICUREZZA

Le attività si svolgeranno presso la Sede individuata dall'Associazione M&TE,.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte:

- in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione, che sono: Oratorio S. Luigi della Pieve di San Martino, Piazza della Chiesa, 77 Sesto Fiorentino;

Per le attività che si svolgono all'interno della sede individuata dall'Associazione, sono a carico della organizzazione gli obblighi di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 .

ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza assicurativa e conservata in copia agli atti del Polo amministrativo di Sesto Fiorentino, via Barducci n.2. La Società della Salute è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi in oggetto della presente convenzione.

ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione la somma complessiva massima di € 39.916,80, IVA compresa a seguito di fatturazione bimestrale, conseguente ad apposita rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento. Dalla somma da erogare andrà decurtato l'importo incassato dall'Associazione quale compartecipazione alle spese da parte delle famiglie come determinato con apposito atto da parte della Società della Salute.

ART. 9 - INADEMPIENZE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

ART. 10 - TRACCIABILITA'

Il soggetto attuatore del servizio assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 - DURATA

La presente convenzione avrà durata dal giorno della stipula fino al giorno 10/06/2017.
Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 12 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Associazione che ha assolto l'imposta mediante marca da bollo apposta sull'originale agli atti dell'Ufficio.
La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente

Per l'Associazione
Il Presidente

.....

Per la Società della Salute
Il Direttore

.....